

**PROGETTO “PALESTRA DI AUTONOMIA” PRESSO L’EDIFICIO SITO IN VIALE XXIV
MAGGIO N. 46 DELLA CITTÀ DI COLLEGNO**

SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede del
Comune di Collegno

TRA

Comune di Collegno (partita IVA n. 00524380011), con sede in Collegno, alla piazza del
Municipio n.1 CAP 1009, in persona della Dirigente del Settore Politiche di Coesione Sociale,
Educativa, di Animazione del Territorio e Sport, nata a _____ il
_____, domiciliata per la carica presso l’ente che rappresenta, giusta deliberazione n. ____
del _____ (in seguito, di seguito anche “Amministrazione Comunale” o Comune

e

_____, (eventuale: in qualità di capofila dell’ATS con
_____), con sede legale a _____ (prov. __) in _____, C.F.
_____, P. IVA _____, iscritto al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore al numero _____, rappresentato da _____, nato/a a
_____ il _____, residente a _____ in _____, C.F.
_____, di seguito anche semplicemente “Ente Attuatore Partner”;

Premesso che:

- il Comune di Collegno è proprietario dell’immobile sito in Collegno, in Viale XXIV Maggio n. 46, individuato al Catasto Fabbricati al mappale 630 del foglio n. 8 e al Catasto Terreni al foglio n. 8 mappali 2934, 2383 e 28032, di cui alla planimetria allegata;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 20/05/2026 sono state definite le linee di indirizzo per la realizzazione della procedura di co-progettazione, da attivarsi ai sensi del D.lgs 117/2017, con il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, singoli o associati, interessati a



disegnare e realizzare servizi per persone con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 0 e 64 anni, con particolare attenzione al target degli adolescenti e giovani adulti, all'interno dell'edificio di Viale XXIV Maggio n. 46 a Collegno;

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data _____, il Comune di Collegno, in esecuzione della determina dirigenziale n. ___ del _____ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 per la selezione di Enti del Terzo Settore cui affidare le attività ivi indicate;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stata approvata la graduatoria per l'individuazione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e sono stati ammessi i seguenti soggetti: _____;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, sono stati approvati il verbale di chiusura dei tavoli di co-progettazione e il progetto definitivo, in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica con cui sono stati approvati.

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3/2008;
- il D. lgs. n. 117/2017;
- le linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382/2022;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72/2021;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Accettazione dei termini in premessa

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



2. L'Ente Attuatore Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati, letti ed approvati e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto definitivo “Palestra di autonomia” e disciplina l’assegnazione degli spazi a titolo gratuito a favore di _____ relativamente al bene immobile sopra identificato.

2. Con la presente convenzione, il Comune concede all’Ente Attuatore Partner il diritto di realizzare il progetto all’interno dei locali di cui al punto 1, locali di cui il Comune è proprietario.

3. L’Ente Attuatore Partner dichiara di avere visionato i locali e di averli trovati adatti all’uso prefissato sebbene sia consapevole dell’eventualità di dover effettuare degli interventi di allestimento per rendere i locali idonei all’attività oggetto del progetto sopra indicato. L’Ente Attuatore Partner solleva, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali sia per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell’immobile.

4. La presente convenzione non attribuisce all’Ente Attuatore Partner alcun ulteriore diritto non espressamente previsto dall’ordinamento.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione si intende efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2032.

Dopo tale periodo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare l’eventuale concessione di una proroga della convenzione per altri 6 (sei) anni. Tale possibilità potrà essere esercitata qualora sussistano comprovate ragioni di interesse pubblico, legate in particolare alla necessità di garantire la continuità delle attività progettuali avviate, al conseguimento degli obiettivi prefissati o al completamento delle azioni in corso, nonché alla positiva valutazione dei risultati raggiunti e della qualità della collaborazione instaurata con l’Amministrazione Comunale.

2. L’avvio della gestione è previsto indicativamente entro il termine di ___ giorni/mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, compatibilmente con i tempi necessari al completamento degli interventi di allestimento degli spazi.



3. All'Ente Attuatore Partner potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente convenzione per limitati periodi preventivamente convenuti formalmente con il Comune, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile;
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi assegnati inagibili o impongano la sospensione delle attività.

Art. 4 – Attività e impegni a carico del Comune di Collegno

1. Per la realizzazione delle finalità e delle attività del progetto di cui sopra, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione gli spazi dell'immobile sito in Viale XXIV Maggio n. 46. L'assegnazione degli spazi avverrà a titolo gratuito e non comporterà il pagamento di un canone o corrispettivo da parte dell'Ente Attuatore Partner né l'erogazione di contributi economici ordinari da parte dell'Amministrazione comunale per la gestione corrente.

2. L'Amministrazione Comunale, inoltre, mette a disposizione:

- spazi comunali per incontri, colloqui e riunioni;
- patrocinio gratuito della Città di Collegno per tutte le azioni che si realizzeranno nell'ambito del progetto nonché uso del logo istituzionale dell'Ente;
- la propria rete territoriale ed extraterritoriale, con particolare riferimento a:
 - a) protocollo d'intesa "Collegno per l'autismo - Percorsi di inclusività per persone autistiche e/o con disabilità cognitiva" tra il Comune di Collegno, GeniAut APS, Associazione Ascom Confcommercio Torino e Provincia, Associazione Confesercenti di Torino e Provincia, CNA Torino, AslTO3 e Consorzio Ovest Solidale;
 - b) "Distretto Urbano del Commercio";
- possibilità di collaborare come partner qualora l'Ente Attuatore Partner intenda candidarsi a opportunità di finanziamento esterne, al fine di reperire risorse coerenti con le finalità del progetto oggetto della presente convenzione.

3. Il Comune di Collegno si impegna, altresì:

- a convocare e coordinare il tavolo di coordinamento secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
- ad assicurare le attività di monitoraggio e verifica delle attività progettuali.



Art. 5 – Attività e impegni a carico dell'Ente Attuatore Partner

1. L'Ente Attuatore Partner si impegna a realizzare il progetto definitivo.

2. L'Ente Attuatore Partner mette a disposizione risorse economiche, strumentali e logistiche sufficienti ed adeguate alla realizzazione delle attività e dei servizi inseriti nella proposta progettuale nonché per la manutenzione e l'arredamento del complesso immobiliare.

3. È fatto espresso divieto all'Ente Attuatore Partner di modificare la destinazione d'uso dell'immobile, di concederne in sub-uso anche parziale, salvo previa autorizzazione scritta da parte del Comune ovvero di cedere a qualsiasi titolo la presente convenzione.

4. Sono posti a carico dell'Ente Attuatore Partner i seguenti oneri e obblighi:

- il completamento, l'allestimento e l'acquisto di arredi e attrezzature degli spazi;
- l'organizzazione operativa degli orari di apertura e chiusura degli spazi, in coerenza con il progetto approvato;
- la gestione operativa delle modalità di utilizzo degli spazi;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile viene concesso, compresa la produzione di una certificazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità dell'immobile per l'utilizzo cui è destinato;
- la tassa sui rifiuti e lo smaltimento degli stessi secondo le norme della raccolta differenziata in vigore;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso immobiliare nonché quelle condominiali (circa €/anno 6.250.00,00) e quelle relative all'uso degli impianti per il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua potabile, il gas metano;
- le utenze telefoniche e le reti per la connessione a internet.

5. L'Ente Attuatore Partner si impegna, nel caso di interventi sull'immobile, a richiedere autorizzazione agli uffici comunali e a presentare, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'esecuzione di ciascun intervento, la relativa certificazione di regolare esecuzione, ai fini dell'integrazione nel fascicolo di manutenzione dell'immobile, custodito presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

6. Inoltre, l'Ente Attuatore Partner si impegna altresì a presentare annualmente al Tavolo di coordinamento di cui al successivo art. 7 una relazione illustrativa accompagnata da idonea



documentazione provante la realizzazione delle attività svolte e un rendiconto economico a consuntivo dell'attività svolta riportante l'origine delle entrate e la loro specifica destinazione e le spese sostenute con relativa documentazione attestante le spese sostenute, così come da Linee guida sulla rendicontazione allegate alla presente convenzione. A tale scopo, l'Ente Attuatore Partner deve prevedere un assetto organizzativo amministrativo tale da permettere il rispetto del cronoprogramma e la rendicontazione delle attività.

7. L'Ente Attuatore Partner deve garantire la coerenza delle attività con le finalità di interesse generale dell'intervento e assicurare una programmazione educativa e sociale continuativa, strutturata e coerente con gli obiettivi del progetto.

8. L'Ente Attuatore Partner deve favorire la collaborazione con enti, associazioni e soggetti del territorio, con particolare riferimento all'Associazione GeniAut APS, già assegnataria di una porzione di locali dell'immobile ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 13/05/2026 in ragione dell'alto valore sociale dell'associazione e del ruolo svolto nel percorso di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura.

9. L'Ente Attuatore Partner è invitato a collaborare con il Comune per sviluppare ulteriori progettualità intraprendendo azioni di raccolta fondi o azioni tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto, anche partecipando a bandi di finanziamento pubblico e privato.

10. Le entrate derivanti dai servizi erogati concorreranno al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. L'Ente Attuatore Partner deve gestire le attività economiche in modo coerente e funzionale alle finalità pubbliche del progetto. Secondo quanto definito in sede di co-progettazione, si stabilisce che l'utilizzo dell'immobile per progetti finanziati da terzi e la concessione o il riconoscimento di contributi prevederà il seguente meccanismo di ritorno:

_____.

11. Considerato il vincolo di destinazione dell'immobile ad attività di interesse generale, eventuali somme percepite dall'Ente Attuatore Partner costituiscono esclusivamente:

- rimborsi per le spese sostenute nella gestione, manutenzione e utilizzo dell'immobile;
- contributi destinati allo svolgimento di dette attività.

12. È fatto espresso divieto all'Ente Attuatore Partner di distribuire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, le predette entrate o eventuali eccedenze tra associati, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori o soggetti terzi. Tutte le entrate devono essere destinate a copertura dei costi



di gestione dell'immobile o organizzazione di ulteriori attività sociali di interesse pubblico, ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente Attuatore Partner.

Art. 6 – Aspetti organizzativi e contrattuali

1. L'Ente Attuatore Partner assume la responsabilità della gestione delle attività e dei rapporti con operatori, fornitori e collaboratori.

2. L'Ente Attuatore Partner deve garantire che il personale impiegato possieda le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal progetto definitivo, con esperienza nel campo dei servizi di accompagnamento socio-educativo e del tutoring sull'autonomia abitativa e sociale rivolti a persone con disturbo dello spettro autistico. Deve, inoltre, garantire la presenza di un operatore qualificato con funzioni di coordinamento interno e che possa rappresentare un contatto immediato per l'Amministrazione comunale.

3. L'Ente Attuatore Partner deve garantire il rispetto, per tutta la durata della concessione, delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e dei volontari.

3. L'Ente Attuatore Partner garantisce in qualsiasi momento all'Amministrazione comunale completa libertà di accesso e di ispezione agli spazi e ampia e tempestiva informazione in caso di interventi di manutenzione sulla struttura.

4. L'Ente Attuatore Partner deve dare tempestiva segnalazione al Comune o agli organi di Polizia di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano i locali.

Art. 7 – Tavolo di coordinamento

1. Per la realizzazione delle attività si costituisce un "Tavolo di coordinamento" composto dai responsabili comunali del settore di riferimento o loro delegati e dai legali rappresentanti o loro delegati degli Enti Attuatori Partner.

2. Il Tavolo di coordinamento si riunisce trimestralmente.

3. Il Tavolo di coordinamento svolge le seguenti attività:

- coordina, sostiene e facilita le varie attività e progetti favorendo il loro rapporto con il contesto territoriale anche in termini di reti di relazioni e opportunità;



- monitora e contribuisce al buon andamento delle azioni progettuali generali e dei progetti individuali;
- vigila sulla gestione condivisa degli spazi.

Art. 8 – Sicurezza e assicurazioni

1. L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad essa connesse, possano derivare al Comune o a terzi, persone e cose, con la conseguenza che il Comune di Collegno è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

2. L'Ente Attuatore Partner sarà tenuto a produrre una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio da responsabilità civile derivante dall'espletamento delle attività, che dovrà avere durata non inferiore a quella della convenzione.

3. L'Ente Attuatore Partner dovrà stipulare anche un'idonea polizza a copertura dei rischi da incendio e da atti vandalici e dovrà avere durata non inferiore a quella della convenzione.

4. L'Ente Attuatore Partner deve adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008).

Art. 9 – Garanzia

1. L'Ente Attuatore Partner deve prestare una cauzione del valore di € _____, che potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia, inoltre, garantirà il Comune anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Comune avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle stesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento.



3. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, il Comune potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

4. Lo svincolo della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 10 – Penali

1. L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alla presente convenzione e relativi allegati, nonché alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.

2. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Collegno, nonché richieste di risarcimento di danni materiali e morali.

3. La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Ente Attuatore Partner, le quali devono pervenire, al fine di essere tenute in considerazione, entro il termine di 5 giorni lavorativi, decorrente dalla ricezione della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione, in forma scritta.

4. L'A.C., pertanto, a tutela delle norme contenute nella presente convenzione, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- € 500,00 per mancata apertura;
- € 1.000,00 per inadempienze contrattuali;
- € 1.000,00 per manchevolezze nel servizio.

Art. 11 – Risoluzione e recesso

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in quanto applicabili alla presente, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida scritta e motivata, per grave inadempienza degli impegni assunti.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative a inadempimenti devono essere comunicate dal Comune per iscritto tramite PEC, fissando un termine entro il quale l'Ente Attuatore



Partner ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni e/o adottare i provvedimenti necessari ad ottemperare ai propri obblighi.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- affidamento a terzi di gestione degli spazi senza autorizzazione del Comune;
- utilizzo dell'immobile per fini diversi rispetto a quelli previsti;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto definitivo;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dei locali;
- reiterate inadempienze e/o negligenze, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico dell'Ente Attuatore Partner per danni e/o furti ai beni del Comune;
- sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- cancellazione dell'Ente Attuatore Partner dal "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";
- qualora l'Ente Attuatore Partner si rendesse colpevole di frode;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente Attuatore Partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente Attuatore Partner;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile.

2. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata A/R o PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

3. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente alla stipula della presente convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente Attuatore Partner.



Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

4. La presente convenzione può inoltre essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente Partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Collegno, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

6. L'Ente Attuatore Partner ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 3 (tre) mesi, da inoltrare con raccomandata A/R o PEC.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. L'Ente Attuatore Partner acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto siano trattati ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

2. L'Ente Attuatore Partner prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proposte.

3. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Partner assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Collegno. La sottoscrizione della convenzione sarà subordinata alla formalizzazione di un "Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati".

Art. 13 – Riapertura della co-progettazione e revisione della convenzione

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente Attuatore Partner la riapertura dei tavoli di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni o nuove risorse disponibili. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente Attuatore Partner accetta espressamente di eseguire



tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino prestazioni eccessivamente onerose che alterino in modo sostanziale l'equilibrio economico originario.

2. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dall'Ente Attuatore Partner se non sia stata concordata espressamente con il Comune.

3. Qualora uno solo degli Enti Attuatori Partner receda anticipatamente dalla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere alla realizzazione delle attività previste con l'unico ETS rimasto. In caso di recesso da parte di entrambi gli ETS selezionati, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, attivando nuovi tavoli di co-progettazione con gli ETS utilmente collocati nelle posizioni successive.

3. Ogni qualvolta vengano riattivati i tavoli di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine dei tavoli succitati.

Art. 14 – Riconsegna dell'immobile

1. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, l'Ente Attuatore Partner è obbligato a restituire l'Immobile:

- in buono stato di conservazione e manutenzione;
- comprensivo delle migliorie eventualmente apportate, senza possibilità di richiesta di indennizzo;
- libero da persone, cose, rifiuti e materiali estranei;
- con gli impianti funzionanti e documentazione tecnica aggiornata.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di riconsegna comporta la responsabilità per danni e darà luogo all'escussione della cauzione.

Art. 15 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.



2. È espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

Art. 16 – Registrazione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quelle vigenti per la pubblica amministrazione nelle materie analoghe.

Art. 17 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

- _____
- _____
- _____

